


Art. 9.1 quater - Norme in materia di costruzioni ed interventi di scavo sui versanti - Indicazioni in merito agli interventi di viabilità - Norme per il recupero dei rustici

Norme in materia di costruzioni ed interventi di scavo sui versanti

1. Per tutte le edificazioni su terreni in pendenza, si propone che vengano adottate le norme che seguono:

- Per le aree di nuova previsione urbanistica, le massime altezze di sbancamento e di riporto, le opere di risarcimento e gli interventi di rinaturalizzazione dei fronti di scavo di neoformazione verranno specificatamente indicati nelle singole schede illustrative.
- I muri di contenimento o i fronti di scavo che si innalzano a ridosso delle nuove costruzioni non possono distare dalle stesse meno di metri 3,50.
- Per distanze uguali o superiori a metri 3,50 dal fabbricato l'altezza massima di sbancamento non potrà superare metri 3,50.
- E' fatto divieto di realizzare sbancamenti successivi su terrazzi o gradinate.
- Nel caso di edifici esistenti, particolarmente quelli più vetusti, posti su versanti a potenziale rischio di frana o aventi muro perimetrale retrostante posto a diretto contatto con il terrapieno, ad esclusivo fine di risanamento e/o di aumento della sicurezza dal rischio di frana, è consentita la realizzazione di uno scavo di sbancamento con relativo muro di sostegno, retrostante l'edificio, di altezza ritenuta idonea dal tecnico e dal geologo che seguono la progettazione e l'esecuzione dell'intervento. La seguente figura schematizza graficamente la presente norma.



2. Gli interventi di scavo sui versanti dovranno prevedere adeguate opere di risarcimento al piede, di stabilizzazione del fronte di scavo e del suo ciglio, nonché fornire adeguate garanzie per la stabilità dei terreni e manufatti sovrastanti. A tale proposito, per gli interventi più significativi, si dovranno produrre le verifiche di stabilità del versante previste dalle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

3. Le suddette norme si applicano a tutti gli interventi di scavo su versante, sia risarciti al piede che non, ma non agli interventi finalizzati a sistemazioni agro-silvo-pastorali e di consolidamento dei versanti autorizzati ai sensi della L.R. n°45/89.

Indicazioni in merito agli interventi di viabilità

1. Trattandosi di interventi che interessano per lo più vaste superfici di territorio, la loro ubicazione o la scelta di tracciato dovrà attenersi alle indicazioni contenute nell'elaborato di sintesi della pericolosità geomorfologica. Per tali interventi è quindi necessario far precedere la fase di progettazione esecutiva da un'indagine geologica e geotecnica atta a valutare i percorsi più opportuni, evitando la compromissione di aree problematiche. Qualora non vi fossero alternative sulle possibilità di scelta dei tracciati, dovendo quindi interessare settori di versante soggetti a rischi di natura geologica, dovranno essere prodotte documentazioni finalizzate alla quantificazione delle tipologie e modi d'intervento, procedendo come segue:

- l'indagine verrà estesa ai pendii interessati e più in generale a quelli limitrofi;
- dovranno essere verificati i metodi di stabilizzazione delle scarpate in scavo;
- si dovrà prevedere la stabilizzazione dei tratti in rilevato ottenuti in materiali sciolti;
- si dovranno prevedere delle opere di contenimento opportune (strutture rigide in calcestruzzo, elastiche drenanti quali gabbionate, muri cellulari e scogliere);
- si localizzeranno dei drenaggi sia superficiali (cunette, canalette, tombini, attraversamenti, ecc.) che profondi (trincee drenanti di vario tipo);
- gli attraversamenti dei corsi d'acqua con ponti o sottopassi dovranno avere la luce opportunamente dimensionata (vedi pag. 60 - Circolare P.G.R. n° 7/LAP) in considerazione delle portate di massima piena del corso d'acqua, dovranno essere stimati anche i possibili carichi solidi ed il volume dei materiali flottati. In talune situazioni per attraversamenti di piccoli rii è preferibile la creazione di guadi in pietrame o in calcestruzzo.

2. A livello generale, laddove tecnicamente possibile ed economicamente giustificabile, si consiglia il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica che consentono di raggiungere un'efficace stabilizzazione dei terreni con il minimo impatto ambientale.

Norme per il recupero dei rustici

1. La L.R. n. 9 del 29.04.2003 "Norme per il recupero dei rustici", promuove il recupero di edifici rurali a solo scopo residenziale. Nei settori compresi nella Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'Idoneità all'utilizzazione urbanistica (elaborato Geo.7) in classe III non differenziata o in classe III A, possono ricadere rustici isolati. La loro collocazione in tali classi non implica a priori l'esistenza di elementi geomorfologico penalizzanti ai fini del loro recupero ai fini residenziali.

2. Nell'ambito degli interventi di recupero su tali fabbricati, occorrerà applicare quanto previsto dal seguente articolo e quanto espressamente richiesto per ogni intervento ricadente in Classe III indifferenziata.

3. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 9/2003 si definisce quanto segue: restano esclusi dall'applicazione della L.R. suddetta le aree perimetrale nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (elaborato Geo. 7) e nella Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore (elaborato Geo. 6), come Frane attive (Fa) e Frane quiescenti (Fq), Conoide Attivo non protetto (Ca); nei riguardi del reticolo idrografico, i settori compresi nelle aree Ee.

